



Comune di Lecco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 243 del 4.12.2014

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE AD USO STAZIONE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI INOLTATA DA COGEINVEST S.R.L. IN LOCALITA' RIVABELLA PER LA DURATA DI ANNI 25 - ESPRESSIONE DI PARERE.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno quattro del mese di dicembre alle ore 14 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	A
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. MICHELE LUCCISANO incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 5 maggio 2014 l'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori ha richiesto a questo Comune di esprimersi in merito all'istanza inoltrata da parte della società Cogecoinvest s.r.l., nella persona del sig. Bellini Rinaldo in qualità di legale rappresentante della stessa, per l'occupazione dell'area demaniale di seguito descritta per la durata di anni 25.

Trattasi di superficie di estensione pari a 2370 mq nell'esistente area a parcheggio di P.zza delle Nazioni in località Rivabella, identificata ai mapp. n.1936-1821-1901-2052 /p -188/p -1819/p del foglio n. 201 sez. G del Comune di Lecco su cui viene richiesta la realizzazione di una nuova stazione di servizio integrata per autoveicoli, comprensiva di alcuni servizi costituiti da:

- rifornimento carburante tradizionale (benzina e gasolio);
- rifornimento carburanti a basso impatto ambientale (metano e gpl);
- servizio di ricarica veicoli elettrici;
- servizio di ristoro per utenti. (All. 1)

Rilevato che attualmente l'area in oggetto è utilizzata a parcheggio e sulla stessa insiste una casetta per l'erogazione di acqua potabile (di cui alla concessione demaniale n.136/2013 del 18/11/2013 con scadenza il 31/12/2016).

Atteso che, il progetto presentato deve necessariamente essere valutato sotto alcuni diversi profili anche di rilevanza pubblica, tra cui:

- ambiti strettamente viabilistici relativi:
 - ai sensi dei percorsi della viabilità interessata dall'intervento;
 - passaggi pedonali di connessione alle aree limitrofe destinate a parcheggio e pista ciclopeditone;
- il trasporto pubblico, di cui viene delocalizzata una fermata della linea 6 comunale;
- la possibilità di riqualificare l'intera area a servizi che attualmente versa in uno stato di generale degrado;

Richiamate altresì le osservazioni inerenti il progetto di che trattasi, ricevute in data 12 giugno 2014 con prot. n. 33713 da parte di alcuni cittadini e allegate alla presente (All.2);

Vista l'introduzione di nuovi servizi attualmente non disponibili e la necessità di riqualificare l'area suddetta.

Richiamati i seguenti pareri:

- parere urbanistico prot. n. 71436 del 02.12.2014, allegato alla presente (All.3);
- parere dell'ufficio LL.PP. prot n 70325 del 27.11.2014 allegato alla presente (All. 4).

Richiamata altresì l'istanza inoltrata da parte di questo Comune all'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, per il posizionamento di una struttura di servizi igienici autopulenti nell'area antistante al parcheggio in oggetto come da elaborato grafico (All.5) allegato alla presente, in merito alla quale codesta spetta alla Giunta è già espressa favorevolmente.

Ritenuto di accordare l'istanza presentata per una durata massima di 15 anni.

Considerato che a far data dal 1/01/2012, come da D.G.C. n. 98 del 26/09/2011, il Comune di Lecco è entrato a far parte del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori e che pertanto l'istruttoria della pratica di concessione è in capo all'ente stesso

Vista la L.R. n. 11 del 14 luglio 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti", così come modificata dalla L.R. n. 24 del 6 novembre 2009 "Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) – Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali;

Vista la D.G.R. n. 8/7967 del 6 giugno 2008 "Direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite ai comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna – Modifiche alla d.g.r. n. 10487/2002" che prevede l'espressione, da parte del Comune interessato, del parere sull'uso dell'area demaniale, sulla base della compatibilità dell'iniziativa con gli interessi pubblici;

Visto il vigente Statuto comunale ;

Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con 6 voti favorevoli e 1 voto contrario (assessore Donato), espressi nei modi di legge

DELIBERA

➤ di esprimere parere favorevole in merito all'istanza in oggetto per una durata massima di 15 anni fatta eccezione per la superficie interessata dalla casetta dell'acqua, installata in virtù di concessione demaniale n.136/2013 del 18/11/2013 con scadenza il 31/12/2016, intestata ad IMSA s.r.l., a condizione che la società Cogeinvest s.r.l., provveda a quanto di seguito riportato,

• per quanto attiene la superficie richiesta:

- realizzazione nelle immediate adiacenze della casetta dell'acqua, di un numero di almeno 2 parcheggi a servizio della stessa, che dovrà essere ruotata di 180° in modo che l'erogazione avvenga sul lato della stazione di servizio;
- realizzazione di un marciapiede di ampiezza pari a 1,40 m con cordoli in granito, su tutto il perimetro dell'area richiesta completo di scivoli ad abbattimento delle barriere architettoniche, anche in sostituzione delle scale esistenti;
- realizzazione del nuovo attraversamento pedonale di collegamento con la pista ciclopedonale a lago, che dovrà essere eseguito in assenza di barriere architettoniche e dotato di illuminazione propria a pannello fotovoltaico;
- con riferimento all'area di fermata del bus, compatibilmente con lo spazio di manovra necessario, la stessa dovrà essere traslata spostando l'accesso agli autoveicoli sul lato interno al parcheggio di progetto e lasciando la pensilina a ridosso dell'area a verde indicata.
- dimensionamento dei posti auto pari a 2,50 m x 5,50 m, gli stessi dovranno essere intervallati da una pianta di medio/alto fusto ogni 2 parcheggi;
- realizzare, nell'ambito dell'area interessata dalla stazione polifunzionale, servizi igienici aperti al pubblico - h24-, garantendo la pulizia costante e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;

- per quanto riguarda l'area demaniale antistante (All.5):
 - alla contestuale riqualificazione dell'area demaniale, attraverso la progettazione, realizzazione e collaudo di nuovi parcheggi pubblici, a compensazione di quelli sottratti (A);
 - progettazione, realizzazione e collaudo l'illuminazione del sottopassaggio (B);
 - riqualificazione della piattaforma in calcestruzzo a lago e delle adiacenze anche con rimozione del reliquato di struttura in ferro (C);
- per entrambi gli ambiti, concordare con gli uffici competenti del Comune di Lecco:
 - il tipo e la dimensione (medio/alto fusto) di essenze e piante che verranno messe a dimora;
 - collocamento di segnaletica specifica per i diversi servizi offerti;
 - l'impianto di illuminazione da installare sull'area nella sua complessità;
 - il ripristino del manto stradale danneggiato o tagliato per consentire i collegamenti con i sottoservizi;
 - la tipologia di copertura delle aree in oggetto che dovrà essere in asfalto per le zone di transito e la stazione di servizio e in prato armato per le aree a parcheggio.
 - installazione di videosorveglianza;

assumendosi l'onere economico di progettazione, realizzazione e manutenzione, per l'intera durata della concessione, oltre ad acquisire i necessari titoli autorizzativi;

assumendosi inoltre l'ulteriore onere della realizzazione, a proprie cure e spese, del sottopasso pedonale tra Corso Bergamo, Via Alla Spiaggia e Piazza Delle Nazioni;

- di demandare al direttore del Settore LLPP e Settore PST, i provvedimenti conseguenti, ciascuno per la propria competenza:

Stante l'urgenza, con separata votazione, con 6 voti favorevoli e 1 contrario (assessore Donato)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Allegati:

1. Tavola T.3: Realizzazione di stazione di servizio carburante su area demaniale --"Stato Futuro".
2. Nota prot. n. 33713 del 12/06/2014. Osservazione da parte di cittadini.
3. Parere dell'Ufficio di Piano prot. n. 71436 del 02.12.2014;
4. Parere del Settore Lavori Pubblici prot. n. 70325 del 27/11/2014;
5. Stralcio planimetrico.


PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE AD USO STAZIONE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI INOLTRATA DA COGEINVEST S.R.L. IN LOCALITA' RIVABELLA PER LA DURATA DI ANNI 25 - ESPRESSIONE DI PARERE."

Prot. n. 71585 del 03.12.2014.

Lecco, 3.12.2014

Il Direttore di Settore
Arch. Andrea Pozzi





Allegati:

1. Tavola T.3: Realizzazione di stazione di servizio carburante su area demaniale - "Stato Futuro".
2. Nota prot. n. 33713 del 12/06/2014. Osservazione da parte di cittadini.
3. Parere dell'Ufficio di Piano prot. n. 71436 del 02.12.2014;
4. Parere del Settore Lavori Pubblici prot. n. 70325 del 27/11/2014;
5. Stralcio planimetrico.

PERVENUTA A
QUESTO UFFICIO
META LUGLIO

CORIA x Am Mezzademi / Valle Copre x Am
(cappone) Tenuo



Lecco, 9 Giugno 2014

Spett.le Comune di Lecco

Egregi Signori,

Siamo qui a sottolineare la nostra totale contrarietà come residenti in Piazza delle Nazioni per quanto riguarda la richiesta di concessione demaniale della Società COGEINVEST SRL nella totalità dell'area della piazza stessa per un progetto di realizzazione di una stazione di servizio carburante e gas mastodontica con annesso punto di ristoro per la quale in giunta dovrete deliberare un parere a breve.

Le nostre motivazioni di contrarietà sono molteplici e qui elencate punto per punto:

- 1) Paesaggisticamente parlando questa zona, che è rimasta in extremis una delle aree verdi più importanti di Lecco città, già deturpata per il passaggio della Lecco/Bergamo dai cavalcavia e da una cementificazione esasperata non è in grado di sostenere una coabitazione così incongruente tra abitazioni pista ciclopedonale ed un area di servizio di tale ulteriore bruttura.
- 2) Un'area del genere creerebbe un viavai notturno che si andrebbe a sommare a quello già esistente in maniera assolutamente negativa per le persone che qui risiedono da sempre e che dovrebbero essere ascoltate maggiormente in quanto residenti, paganti e votanti da anni.
- 3) I posteggi in Piazza delle Nazioni, come si evince dalle foto in calce, sono necessari durante i fine settimana per le persone che vanno a fare passeggiate sulla pista ciclabile di Rivabella così come per i turisti che da anni vanno al Campeggio e trascorrendo una giornata al lago, mentre durante la settimana sono necessari per i dipendenti delle varie aziende ubicate sul piazzale da sempre così come per le persone che si recano al negozio di frutta e verdura sito nella piazza stessa. Un nuovo insediamento di quel genere sarebbe totalmente incompatibile con queste pubbliche necessità e non basterebbero i parcheggi contro il muro dell'area ex Sae così come non basterebbero i parcheggi dall'altra parte della piazza anche se venisse sistemata.
- 4) Crediamo fermamente che le persone che risiedono in questa zona siano state costrette a subire inermi da anni i cambiamenti imposti dalle varie amministrazioni comunali avvicendatesi così come l'assoluta trasformazione degradante dell'ambiente che le circonda. Basti dire che una volta il lago arrivava ai confini dei nostri terreni e per questo paghiamo tutt'oggi una servitù al demanio lacuale! Che mutazione!
- 5) Riteniamo evidenziare che, proseguendo sulla stessa strada verso la zona del centro sportivo del Bione ci siano aree e metrature più idonee e totale assenza di residenti per la realizzazione un impianto del genere.
- 6) La pericolosità di carburanti gassosi in prossimità di abitazioni è regolata da leggi ben precise ma credo sarebbe meglio comunque non mettere impianti di questo genere vicino alle case quando esistono altre aree che potrebbero essere utilizzate a questo scopo.
- 7) Per ultima cosa, non in fatto di importanza però, vorremmo anche portare l'attenzione sul fatto che gli immobili nella nostra piazza, già penalizzati dalla crisi e dalle tasse subirebbero un ulteriore drastico calo di valore.

Ci auguriamo che il Comune di Lecco ed i suoi rappresentanti eletti siano in grado di ascoltare recepire e deliberare a favore dei cittadini.

COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione G.C. n. 243 del 4/6/2014
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3





Comune di Lecco



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione G.C. n. 243 del 6/12/2014

Lecco, 02.12.2014	 
Prot. n. 71435 del 2 dicembre 2014 Planificazione e Sviluppo Territoriale - Trasporti - Ambiente Servizio Ufficio di Piano Tel. 0341-481308/319 Fax 0341-481423 e-mail urbanistica@comune.lecco.it	Spett.le Servizio Demanio Idrico Lacuale Sede

OGGETTO: Richiesta di parere per concessione demaniale nel Comune di Lecco in località Rivabella per la realizzazione di una nuova area di servizio polifunzionale e multiprodotto sigla 678/ADB richiesto da COGEINVEST S.R.L.

In riferimento alla richiesta di parere ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 8/7967 del 06.08.2008 punto 55 comma d), formulata dal Consorzio dei Lario e dei Laghi Minori in merito alla conformità urbanistica dell'insediamento di un impianto di distribuzione carburanti in località rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica comunali.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Vista la documentazione trasmessa dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori in data 05.05.2014 prot. n. 24978.


Premesso che:

- per il Piano Regolatore Generale (PRG), previgente in regime di ultrattività, approvato dalla Giunta Regionale in data 07.04.2000 con provvedimento n. 49486, l'area oggetto di richiesta in zona omogena "B" ricade:
 - in ambito individuato come Standard - P parcheggi (produttivo industriali) art. 27 Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale Zone di interesse pubblico (standard) " Sono individuati con apposito segno grafico i perimetri delle parti di territorio destinate a standard urbanistici comunali ai sensi dell'art. 22 l.r.51/75 e del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e come tali predisposti all'esproprio per pubblica utilità. Tali aree sono suddivise nelle seguenti categorie:..... Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio degli insediamenti produttivi industriale (P, P-A, PG, PG- A, V, V-A, PV, PV-A).....". Le zone a parcheggio pubblico sono normate inoltre dalle disposizioni contenute negli artt. 20.2 e 21.4 delle Norme Tecniche di attuazione del PRG;
 - per quanto attiene alla classe di fattibilità geologica la zona in oggetto risulta in classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni, sottoclasse "2A" aree limitate della classe "2" dove la componente idrogeologica è predominante ovvero alto grado di vulnerabilità della falda e bassa soggiacenza della stessa, prescrizioni le indagini della relazione geologica obbligatoria per tutte le opere edilizie di nuova costruzione, dovranno porre particolare attenzione a verifiche di tipo idrogeologico e geotecnico per le fondazioni;
- per il Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con Deliberazione di C.C. n. 43/2014, per il quale sono applicate le misure di salvaguardia in attesa della pubblicazione sul BURL per l'efficacia ai sensi del comma 12 art. 13 l.r. 12/05 s.m.i. l'area in oggetto ricade:
 - in ambito individuato nel Piano dei Servizi elaborato PS1a) Sistema dei Servizi esistenti e di progetto, come S.8.1 parcheggi a raso; riferimenti artt. 5 classificazione dei servizi, 7 Norme generali e 10 Rete delle infrastrutture e degli impianti paragrafo S.8 Parcheggi delle Norme tecniche di Attuazione Piano dei Servizi. L'individuazione come servizio esistente è riportata altresì nell'elaborato grafico del Piano delle regole PR1a);
 - l'art. 7 "Norme generali" delle NTAPS, prevede che "Le specifiche destinazioni d'uso per servizi e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico sono tra loro intercambiabili senza specifico provvedimento di variante al Piano di Governo del Territorio e, in particolare, del Piano dei Servizi, previa deliberazione del Consiglio comunale sull'effettiva compatibilità della proposta rispetto al contesto sui livelli di dotazione complessiva dei servizi, con le avvertenze sottoelencate e fatte salve le particolari disposizioni per determinati ambiti contenute nelle presenti norme tecniche:
 - non sono intercambiabili i servizi alla persona con gli altri servizi....."

- per lo studio geologico di supporto al PGT l'area è in classe 2 "Fattibilità con modeste limitazioni" art. 2.2 delle Norme geologiche di piano. La classe 2 comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d'uso; Aree soggette ad amplificazione sismica locale Z2 "Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti artt. 4,4.1e 4.2 delle Norme geologiche di piano;
 - all'interno del Tessuto urbano consolidato, in zona omogenea F nello specifico elaborato grafico del Piano delle Regole, Tavola PRDMa, Zone territoriali omogenee ai sensi del D.M.1444/68 che individua le zone omogenee di cui al citato Decreto Ministeriale, ai soli fini di dare riscontro alle norme tuttora vigenti che richiamano detta classificazione.
- la stessa è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142(punto b) 300 metri dal lago, risulta inoltre interna al perimetro del Parco Adda Nord nelle aree individuate dallo stesso PTC come "Zona di iniziativa comunale orientata", art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC, in ambito di salvaguardia dello scenario lacuale art. 19 comma 4 norme del piano paesaggistico regionale e in ambito di specifica tutela paesaggistica dei laghi Insubrici art. 19 commi 5 e 6 norme del PPR
 - Dato atto che:
 - il Comune di lecco non è dotato del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione del carburante;
 - l'art. 102 della Legge Regionale n.6 del 02.02.2010 al comma 2 prevede che nei Comuni che all'entrata in vigore del presente testo unico siano privi del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburante, la localizzazione dei nuovi impianti continua ad avvenire in conformità alle disposizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta Regionale 29 Febbraio 2000, n. VI/48714;
 - la delibera sopracitata elenca i casi in cui è vietata l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, nel caso in oggetto l'area interessata rientra tra le aree sottoposte a vincolo paesaggistico monumentale, punto numero 2 dell'allegato A della dianzi citata deliberazione di giunta regionale, dove la realizzazione di nuovi impianti è vietata salvo autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, confermata dalla sovrintendenza ai sensi della legislazione vigente, in particolare nei parchi e riserve naturali la realizzazione degli impianti stradali è consentita solo qualora conforme alla PTC del Parco e previa autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente alla tutela del vincolo che previa intesa con l'Ente gestore del Parco-riserva, definisca specifiche condizioni esecutive con particolare riferimento alla piantumazione attorno all'impianto per ridurre l'impatto visivo;
 - per quanto attiene alle dimensioni quantitative degli interventi la già richiamata deliberazione di Giunta regionale VI/48714 stabilisce che "è comunque consentita la volumetria massima edificabile, con esclusione delle pensiline e dei volumi tecnici non superiori agli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono (B,C,D,F). Per la zona E si applicano le modalità della zona C. Nelle fasce di rispetto e nelle zone non normate, il rapporto di copertura, escludendo dal calcolo le pensiline ed i volumi tecnici, non potrà risultare superiore al 10% dell'area di pertinenza.
 - l'art.2 comma 1bis del D.lgs. 11.02.1998 n.32 stabilisce che: "La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone omogenee territoriali A".
 - Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000.
 - Visto il provvedimento del Sindaco n. 224 del 29.12.2011 di incarico all'arch. Andrea Pozzi della direzione del Settore Pianificazione Sviluppo territoriale, Trasporti e Ambiente.
 - Visto l'art. 13 comma 12 della l.r.12/05 e ss.mm.ii.
 - Visti gli atti d'Ufficio.

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il combinato disposto dall'art.102 della l.r. n. 6 del 2.02.2010 e della deliberazione di Giunta regionale VI/48714 del 29.02.2000, che stabilisce quali siano le aree nelle quali l'installazione di nuovi impianti di carburante è vietata. Nel caso di specie l'area ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, che costituisce uno degli specifici criteri urbanistici delle aree in cui ai sensi della citata deliberazione di Giunta regionale VI/48714 del 29.02.2000 Allegato A punto n. 2 la possibilità di installazione dei nuovi impianti è vietata salvo autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo confermata dalla sovrintendenza, ai sensi della vigente legislazione ; in particolare nei parchi riserve naturali, la realizzazione degli impianti stradali è consentita solo qualora conforme alla P.T.C. del Parco vigente o operante in salvaguardia e previa autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente alla tutela del vincolo che previa intesa con l'Ente gestore del parco- riserva definisca specifiche condizioni esecutive con particolare riferimento alla piantumazione attorno all'impianto per ridurre l'impatto visivo.



Comune di Lecco

Si segnala che per l'approvazione del progetto realizzativo, lo stesso dovrà ottemperare ai disposti vigenti per la costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione e per gli impianti di carburante. In particolare con la verifica delle distanze previste dalla normativa vigente.

Si ritiene di segnalare inoltre la necessità della presentazione della relazione geologica prevista sia dalle NTA del PRG che dalle Norme geologiche di piano del PGT, per tutte le opere edilizie di nuova realizzazione;

Le suddette valutazioni attengono esclusivamente al profilo della conformità urbanistica e non costituiscono assenso sulla progettazione di dettaglio inerenti il procedimento edilizio.

Distinti saluti

Il Direttore di Servizio
Dott. Fabrizio Rusconi



Il Direttore di Settore
Arch. Andrea Pozzi



COMUNE DI LECCO
4 Allegato alla deliberazione G.C. n. 213 del 4/11/2014
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE

LECCO	27 NOV. 2014	Al Settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale, Trasporti e Ambiente Servizio Demanio Idrico e Lacuale, Ambiente-Punto Energia SEDE <u>Trasmissione mezzo e-mail</u>
Prot. interno n. 40325 AL/kv Settore Lavori Pubblici Servizio Programmazione, Gestione e Controllo LL.PP. Responsabile dell'istruttoria: geom. Katuscia Vassera Tel.: 0341481442 - Fax: 0341481337		
Riferimento: Cogeinvest s.r.l.		


OGGETTO: Istanza di concessione demaniale per la realizzazione di nuova area di servizio polifunzionale in Piazza delle Nazioni. Richiedente: Cogeinvest s.r.l.
 Vs nota del 18.11.2014 prot. gen. N. 68359.
 Parere di competenza per aspetti viabilistici.

In riferimento alla pratica in oggetto e all'incontro avuto presso il Vs Servizio in data 24.11 u.s., sulla base degli elaborati visionati, si esprime un parere di massima favorevole all'intervento.

- In fase di progettazione definitiva si dovrà far riferimento alle seguenti normative:
- Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10.09.1993 n. 360 e successive integrazioni,
 - D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 6792/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
 - DGR 27.09.2006 n. 8/3219 Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e l'ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti ex art. 4, l.r. 24 aprile 2006 n.7;

Si comunica inoltre che lo Scrivente Settore ha redatto nel mese di ottobre 2010 un progetto di ridisegno e riqualificazione dell'attigua porzione di piazza delle Nazioni e che lo stesso è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 15.11.2010, ma non attuato per problematiche connesse all'indisponibilità temporanea delle aree.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)



Allegato alla deliberazione C.C. n. 243 del 04/11/2014

ALL. 5

AL SEGRETARIO COMUNALE
CAV. 




Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
MICHELE LUCCISANO



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il - 9 DIC. 2014 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 24 DIC. 2014, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data - 9 DIC. 2014.

Li, - 9 DIC. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
MICHELE LUCCISANO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE